

# Per la protezione dell'ambiente l'Unione europea vincola gli Stati membri a inasprire gli aspetti penali

## Giustizia

Si prevedono nuovi reati sia per le persone fisiche sia per le società

**Carlo Baccaredda Boy**

Il 26 marzo 2024, il Consiglio europeo ha approvato la direttiva in materia di reati ambientali, salutata da una parte dei commentatori come un necessario completamento della normativa Ue, che si pone, nel panorama mondiale, gli obiettivi più ambiziosi di tutela dell'ambiente, soprattutto in relazione alla creazione di uno spazio giuridico armonizzato che garantisca, nonostante la diversità di ordinamenti, standard elevati di tutela.

Ora gli Stati membri avranno tempo due anni per recepire la direttiva negli ordinamenti interni.

È possibile, tuttavia, già allo stato attuale, operare alcune considerazioni. Un primo aspetto interessante è che la direttiva, ha, nello specifico, perseguito l'obiettivo di rafforzare la tutela dell'ambiente ispirandosi evidentemente al principio di precauzione. Per quanto sia in linea con la normativa europea in tema e con la sua ratio ispiratrice, ciò determina una serie di problemi. Due quelli più rilevanti: una certa ipertrofia del diritto penale, dimostrata dall'inserimento di numerosi nuovi reati, e una tendenza a prevedere quali reati condotte non sempre caratterizzate da un alto grado di offensività. È indubbio anche un altro aspetto, anch'esso abbastanza frequente nel diritto penale contemporaneo, ossia il li-

vellamento verso l'alto delle sanzioni, non solo di quelle applicabili alla persona fisica, ma anche di quelle rivolte agli enti.

Su questo versante, le molte novità riguardano, infatti, il diritto penale sia delle persone fisiche sia di quelle giuridiche. Partendo dalle prime, gli Stati dovranno prevedere nuovi reati: il commercio illegale di legname; l'esaurimento delle risorse idriche; le gravi violazioni della legislazione dell'Ue in materia di sostanze chimiche; l'inquinamento provocato dalle navi; ma soprattutto i "reati qualificati", ovvero quelli che portano alla distruzione di un ecosistema e sono quindi paragonabili all'ecicidio (ad esempio gli incendi boschivi su vasta scala).

Come accennato, si dovrà, da parte degli Stati, poi procedere a innalzare i limiti edittali, soprattutto per i reati qualificati.

Inoltre, gli Stati dovranno intervenire sui termini di prescrizione (per i reati più gravi, il termine non dovrà essere inferiore a dieci anni). Secondo la nuova direttiva, anche le persone giuridiche risponderanno dei reati ambientali commessi nel loro interesse o vantaggio, con sanzioni pecuniarie superiori a quelle oggi previste dal Dlgs 231/2001. Anche in questo ambito, si nota quindi l'asperità del trattamento sanzionatorio: per gli illeciti dipendenti dai più gravi reati, per esempio, il massimo delle sanzioni non potrà essere inferiore al 5% del fatturato annuo o a 40 milioni di euro.

Un altro tratto molto interessante è la previsione di un folto numero di sanzioni accessorie, anche di nuova previsione per il nostro ordinamento: la sorveglianza giudiziaria, lo scioglimento, la chiusura delle sedi dell'ente.

Il catalogo delle sanzioni accessorie permette una considerazione positiva. Se, infatti, l'ipertrofia del diritto penale rischia di veicolare l'idea di un diritto penale risolutivo dei problemi ambientali, idea a dir il vero molto miope, senza dubbio più importante appare l'estensione dell'obbligo di risarcimento e, soprattutto, di quello di ripristino del danno ambientale. Da tempo, infatti, è nota la necessità, per il diritto penale dell'ambiente, di rafforzare la tutela ripristinatoria anche attraverso meccanismi premiali.

Un cenno conclusivo merita la previsione nella nuova direttiva di misure di sostegno e assistenza nel contesto dei procedimenti penali per i whistleblower che denunciano reati ambientali. Sempre nell'ottica di facilitare una maggiore emersione dei fenomeni criminali e incidere quindi sul campo oscuro, gli Stati membri dovranno anche organizzare corsi di formazione specializzati per forze dell'ordine, giudici e pubblici ministeri, redigere strategie nazionali e organizzare campagne di sensibilizzazione contro la criminalità ambientale.

Questi brevi cenni alle novità più significative della direttiva consentono di giungere a una considerazione. Se, da un lato, sembra chiara una certa tendenza, anche da parte della direttiva, a considerare il diritto penale lo strumento essenziale di tutela, dall'altro lato, sembra ancora troppo timido il ricorso a efficaci strumenti ripristinatori e alla creazione di meccanismi premiali, che determinerebbero un innalzamento del livello di conformità degli operatori economici del settore, anche con una prospettiva dissuasiva rispetto alla commissione dell'illecito.